COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 17.12.1996
COM(96) 687 def.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Repubblica federale di Germania e la Repubblica francese ad applicare una misura di deroga all'articolo 3 della sesta direttiva (77/388/CEE) del Consiglio, del 17 maggio 1997, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Con lettere pervenute al Segretariato generale della Commissione rispettivamente il 13 agosto 1996 e l'11 settembre 1996, i governi tedesco e francese hanno chiesto di essere autorizzati - a norma dell'articolo 27 della sesta direttiva del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme[1] - ad introdurre una misura di deroga all'articolo 3 della suddetta direttiva.

Conformemente all'articolo 27, paragrafo 3 della sesta direttiva, con lettera del 10 ottobre 1996 la Commissione ha informato gli altri Stati membri delle richieste presentate dalla Germania e dalla Francia.

La misura speciale richiesta dalla Repubblica federale di Germania e dalla Repubblica francese riguarda il regime di tassazione dei lavori di costruzione e di manutenzione di un ponte frontaliero sul Reno tra Altenheim, situata sul territorio francese, e Eschau, situata sul territorio tedesco.

A tale riguardo e per quel che concerne le imposte indirette, le autorità tedesche e francesi hanno convenuto, per le forniture di materiali e le prestazioni di servizi, o le acquisizioni intracomunitarie e le importazioni di beni destinati alla costruzione o alla manutenzione del ponte sul Reno, (compresi il servizio invernale e la pulizia ordinaria del ponte stesso), di considerare:

- il cantiere come territorio francese fino al collaudo del ponte;
- il ponte frontaliero come territorio francese a partire dal collaudo e per dieci anni a decorrere da tale data.

Con tale accordo, gli Stati contraenti modificano il campo di applicazione territoriale dell'IVA in modo che talune operazioni imponibili a titolo dell'IVA, ordinate alla costruzione o alla manutenzione del ponte in questione nelle parti che secondo le regole ordinarie sono situate sul territorio tedesco, siano considerate come svolte sul territorio francese e, pertanto, sottoposte all'IVA in Francia, per un periodo che va dall'inizio dei lavori di costruzione e si conclude dieci anni dopo la data del collaudo del ponte.

Conformemente al sistema comune dell'IVA e, più particolarmente, al principio di territorialità previsto all'articolo 3 della sesta direttiva, le operazioni imponibili connesse con la costruzione o la manutenzione del ponte, eseguite sul territorio tedesco, sono soggette all'IVA in Germania, mentre quelle svolte sul territorio francese sono soggette all'IVA in Francia. L'applicazione di questa disposizione imporrebbe di verificare per ciascuna operazione connessa con la costruzione o con la manutenzione del ponte se questa sia stata svolta sul territorio nazionale francese o su quello tedesco. Per le operazioni riguardanti entrambi i territori nazionali, occorrerebbe procedere ad una ripartizione.

Gli Stati contraenti ritengono che l'applicazione di queste regole comporterebbe serie complicazioni di carattere fiscale per gli imprenditori incaricati dei lavori in questione.

L'articolo 27, paragrafo 1 della sesta direttiva autorizza l'introduzione di misure particolari di deroga alle disposizioni della direttiva stessa allo scopo di semplificare la riscossione

---

[1] GU n. L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla Direttiva 96/42/CE (GU n. L 170 del 9.7.1996, pag. 34.)

dell'imposta. Queste misure non devono comunque influire, se non in misura trascurabile, sull'importo dell'imposta da versare allo stadio del consumo finale.

La Commissione condivide il parere secondo il quale l'imposizione uniforme dei lavori costituisce una semplificazione per gli operatori rispetto all'applicazione delle regole normali di tassazione. Tenuto conto del campo di applicazione limitato della misura particolare, che riguarda unicamente la costruzione e la manutenzione del ponte frontaliero sul Reno sopra designato, la Commissione considera giustificata l'introduzione di queste disposizioni derogatorie sulla base dell'articolo 27 della sesta direttiva.

Dato che, in virtù delle misure previste, tutti i lavori di costruzione e di manutenzione del ponte saranno assoggettati all'imposta sul valore aggiunto in Francia, l'importo dell'imposta dovuta allo stadio del consumo finale resta inalterato. Queste misure sono quindi prive di effetto sulle risorse proprie della Comunità originate dall'IVA.

Va osservato che il Consiglio ha già autorizzato a più riprese, sulla base dell'articolo 27, un'analoga deroga all'articolo 3 onde semplificare il regime di tassazione dei lavori di costruzione svolti sul territorio frontaliero di due Stati membri[2].

La Commissione ritiene pertanto opportuno che la Repubblica federale di Germania e la Repubblica francese siano autorizzate ad applicare la misura particolare prevista.

---

2 Decisione 83/333/CEE del 18 marzo 1983 (GU n. L 181 del 6.7.1983, pag. 25).
Decisione 84/468/CEE del 10 settembre 1984 (GU n. L 264 del 5.10.1984, pag. 26).
Decisione 95/114/CE del 30 marzo 1995 (GU n. L 180 dell'8.4.1995, pag. 46).

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Repubblica federale di Germania e la Repubblica francese ad applicare una misura di deroga all'articolo 3 della sesta direttiva (77/388/CEE) del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari

(presentata dalla Commissione)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme[1] , in particolare l'articolo 27,

vista la proposta della Commissione,

considerando che a norma dell'articolo 27, paragrafo 1, della sesta direttiva, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure particolari di deroga a detta direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali;

considerando che con lettere protocollate alla Commissione rispettivamente in data 13 agosto e 11 settembre 1996 i governi della Repubblica federale di Germania e delle Repubblica francese hanno chiesto l'autorizzazione ad introdurre una misura speciale concernente la costruzione e la manutenzione di un ponte stradale transfrontaliero sul Reno tra Altenheim, situata in territorio francese, e Eschau, situata in territorio tedesco;

considerando che, a norma dell'articolo 27, paragrafo 3 della sesta direttiva, gli altri Stati membri sono stati informati il 10 ottobre 1996 circa le richieste di autorizzazione ricevute dalla Repubblica federale di Germania e dalla Repubblica francese;

---

1 GU n. L 145 del 13.6.1977, pag.1. Direttiva modificata da ultimo dalla Direttiva 96/42/CE (GU n.L 170 del 9.7.1996, pag.34).

considerando che la misura particolare consiste nel considerare tutto il cantiere, fino al collaudo del ponte, e il ponte frontaliero, a partire dalla data del collaudo e per la durata di dieci anni a decorrere da tale data, come territorio francese per quel che riguarda le forniture di beni e le prestazioni di servizi, o le acquisizioni intracomunitarie e le importazioni di beni destinati alla costruzione o alla manutenzione del ponte;

considerando che, in assenza di una misura particolare, per ciascuna fornitura di beni o prestazione di servizi effettuata per la costruzione e la manutenzione del ponte in questione occorrerebbe accertare se il luogo dell'operazione imponibile sia il territorio della Repubblica federale di Germania o quello della Repubblica francese; che, di conseguenza, un simile regime di imposizione sarebbe in pratica molto complicato per gli operatori incaricati dei lavori in oggetto;

considerando che l'obiettivo della deroga consiste nel semplificare la procedura per la riscossione delle imposte relative alla costruzione e alla manutenzione del ponte in oggetto;

considerando che la deroga non influirà sull'importo dell'imposta da versare allo stadio del consumo finale e non vi sarà pertanto alcun effetto negativo sulle risorse proprie della Comunità europea provenienti dall'imposta sul valore aggiunto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo primo

In deroga all'articolo 3 della direttiva 77/388/CEE, la Repubblica federale di Germania e la Repubblica francese sono autorizzate, per quel che riguarda le forniture di materiali e le prestazioni di servizi, le acquisizioni intracomunitarie e le importazioni di beni destinati alla costruzione e alla manutenzione del ponte stradale sul Reno tra Altenheim, situata sul territorio francese, e Eschau, situata sul territorio tedesco, a considerare:

- tutto il cantiere come facente parte del territorio francese fino al collaudo del ponte;
- il ponte frontaliero come facente parte del territorio francese a partire dal collaudo e per dieci anni a decorrere da tale data.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania e la Repubblica francese sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il ... 1996

Per il Consiglio
Il Presidente

ISSN 0254-1505

COM(96) 687 def.

DOCUMENTI

IT **09 06 13**

N. di catalogo : CB-CO-96-698-IT-C

ISBN 92-78-13685-9

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo

7